

Allegato 1

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018 DELLA REGIONE PIEMONTE

CONTENUTI DELLA NOTA INTEGRATIVA E SUE FINALITÀ

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

L'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni;
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

IL CONTESTO ENTRO CUI È STATA PREDISPOSTA LA MANOVRA DI BILANCIO

Con la legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), così come modificata dalla legge n. 196 del 2009, si prevede che il sistema contabile garantisca informazioni omogenee e validamente confrontabili.

In data 23 giugno 2011 è stato emanato il D.Lgs, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che individua, infatti, le norme per la realizzazione dei bilanci in coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le amministrazioni pubbliche.

Nel titolo I del decreto sono indicati i principi contabili generali e applicati per le regioni e gli enti locali e in particolare la necessità di adottare sistemi contabili omogenei e principi contabili generali, che sono dettagliati negli allegati. Il titolo II è dedicato ai principi contabili generali e applicati per il settore Sanitario, attuati già a partire dall'esercizio 2012.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha rivisto l'applicazione contabile dei principi armonizzati. È stato introdotto un ulteriore titolo (titolo III) dedicato in modo specifico alle Regioni.

Il contesto normativo ed economico entro cui è stata predisposta la manovra al bilancio di previsione 2016-2018 risente in modo particolare dei seguenti elementi:

- a) la definitiva entrata in vigore dal 2016 del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, con conseguente divieto di prevedere investimenti coperti con debito;
- b) la necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica a livello nazionale.

Le riduzioni forzose per l'anno 2016 per le Regioni a Statuto Ordinario a legislazione vigente sono ingenti e pari a 4.202 milioni, coperti per 2 miliardi dalla riduzione del FSN. A questi si aggiungono le riduzioni previste dalla nuova manovra, pari a 2.097 milioni, e i maggiori risparmi che il comparto Regioni apporta al risanamento della finanza pubblica dovuti al passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa all'applicazione della normativa del pareggio di bilancio stimati in 1.850 milioni per l'anno 2016.

A differenza dello scorso anno dove l'effetto positivo era stato lasciato nel comparto regioni per favorire i pagamenti agli enti locali per gli investimenti, il maggior risparmio è acquisito dal bilancio dello Stato.

In aggiunta, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2016), prevede ai fini della riduzione del debito regionale un contributo complessivo, per il solo 2016, pari a 1.300 milioni, il cui stanziamento rileva però solo in termini di saldo netto da finanziare.

In sostanza, per l'esercizio 2016, le Regioni a Statuto Ordinario concorrono al miglioramento della finanza pubblica per 9.449 milioni in termini di indebitamento netto (inclusi i 2 miliardi già previsti a copertura della legislazione vigente) e per 6.849 milioni in termini di saldo netto da finanziare.

Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 gli obiettivi prevedono contributi per le Regioni a Statuto Ordinario, oltre quelli previsti a legislazione vigente, pari 3.980 milioni per il 2017 e 5.480 milioni per il 2018 e 2019.

Più precisamente, il comma 680, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) prevede che:

- a) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
- b) in sede di autoordinamento le Regioni e le province autonome definiscano gli ambiti e gli importi di riduzione della spesa del comparto regionale in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che tale proposta sia recepita in sede di intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- c) in assenza di tale intesa entro i termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i risparmi di spesa richiesti sono definiti ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;
- d) siano considerate anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale fra le spese soggette a rideterminazione;

Il comma 681 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 conferma anche per l'anno 2019 i tagli previsti fino al 2018 dal DL 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 682 dell'articolo 1, della legge 208/2015 prevede per l'anno 2016 che il contributo in termini di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario definito dal DL 66/2014 sia realizzato secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016 e che in caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 46, comma 6.

Il comma 568 ridetermina le risorse del Fondo sanitario nazionale in € 111.000 milioni a fronte del finanziamento previsto dalla legge 190/2014 pari a € 115.444 milioni e ridotto dall'Intesa del 26 febbraio 2015 per la copertura dei tagli previsti dalla manovra dello stesso anno a € 113.092 milioni.

I commi 707 e successivi definiscono la normativa sul pareggio di bilancio per l'anno 2016, per i quali la relazione tecnica al provvedimento afferma che il miglioramento sull'indebitamento pubblico dell'applicazione della normativa alle regioni è pari a 1.850 milioni di euro per il 2016, 1.022 milioni di euro per il 2017 e 660 milioni di euro per il 2018 e che pertanto anche tale contributo si aggiunge ai tagli previsti dalla normativa vigente.

La disponibilità di risorse finalizzate alle politiche regionali è stata inoltre ridimensionata anche in conseguenza alla necessità di dover accantonare ingenti somme per la copertura dei fondi previsti dalla nuova normativa in materia di armonizzazione, tra cui il fondo crediti dubbia esigibilità ed il fondo rischi passività da contenzioso.

In un quadro così complesso, si aggiunge la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il riordino dei meccanismi del Patto di stabilità interno, a partire dal 2015, in ordine all'introduzione di regole, trasparenti e stabili nel tempo, che aumentino il grado di responsabilità degli amministratori locali nella gestione della spesa e dell'entrata attraverso il processo del pareggio del bilancio. Con il comma 460 della suddetta legge si stabilisce il superamento delle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno applicato alle Regioni a decorrere dall'esercizio 2015.

Le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo il pareggio di bilancio in applicazione dell'articolo 9, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che detta disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi del novellato articolo 81 della Costituzione. In virtù di tale disposizione, quindi, le Regioni sono chiamate a conseguire in

sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, nonché un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti.

Per l'esercizio 2016, invece, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2016), modifica le modalità applicative dell'equilibrio di bilancio. In particolare, le Regioni sono chiamate a conseguire in sede di rendiconto 2016 un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In sede di previsione 2016 viene richiesto alle Regioni di allegare al proprio bilancio, già approvato, un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. Il prospetto è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato ed integrato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Si fornisce di seguito un quadro di sintesi dell'effetto delle varie norme statali sui bilanci regionali.

Situazione del contributo richiesto alle Regioni e province autonome per il risanamento dei conti pubblici a legislazione vigente

Effetti sul Bilancio	2016	2017	2018
(indebitamento netto)			
legge stabilità 2016, c.680	2.097,00	3.980,00	5.480,00
legge stabilità 2016, c.568 - FSN	-2.097,00		
legge stabilità 2016, c.688 interessi a carico regioni	6,60	9,80	12,10
L. 190/2014	3.452,00	3.452,00	3.452,00
Intesa Stato Regioni - 26 febbraio 2015 (su FSN)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DL 66/2014	750,00	750,00	750,00
Totale	2.208,60	6.191,80	7.694,10
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	1.850,00	1.022,00	660,00
TOTALE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA	4.058,60	7.213,80	8.354,10
(saldo netto da finanziare)	2016	2017	2018
legge stabilità 2016, c.680	2.097,00	3.980,00	5.480,00
legge stabilità 2016, c.568 - FSN	-2.097,00		
legge stabilità 2016, c.688 interessi a carico regioni	6,60	9,80	12,10
L. 190/2014	3.452,00	3.452,00	3.452,00
Intesa Stato Regioni - 26 febbraio 2015 (su FSN)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DL 66/2014	750,00	750,00	750,00
Totale	2.208,60	6.191,80	7.694,10

Contributo delle RSO in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2016

(in migliaia di euro)

contributo ai sensi del c. 683 L.208/2015	1.900,00
edilizia sanitaria	308,60
	2.208,60

Trasferimenti a favore delle Regioni a legislazione vigente per l'anno 2016

dati in milioni

fondo borse di studio	216,81	
sostegno scuole paritarie	500,53	*
libri di testo	103,00	
agricoltura	28,58	
fondo politiche sociali	312,59	
fondo per le non autosufficienze	400,00	
diritto al lavoro disabili	21,92	
contributo emotrasfusi	200,00	
edilizia scolastica	120,00	
edilizia sanitaria	810,00	
rinnovo parco TPL (ferro + gomma)	125,00	**
totale	2.838,42	
* le risorse sono erogate direttamente alle scuole	-500,53	
** queste risorse confluiscono nel Fondo statale per acquisto diretto dei mezzi TPL	-125,00	
Totale trasferimenti erogabili alle Regioni	2.212,89	

LA STRUTTURA DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Per garantire l'applicazione a regime della riforma dall'esercizio 2016, il bilancio di previsione almeno triennale è stato predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016, inoltre, è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

Per quanto riguarda le entrate, la nuova classificazione è prevista secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto.

I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato.

Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Le spese si articolano in:

- a) missioni. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
- b) programmi. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato. Il programma è inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).

La spesa del personale è classificata nel programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio è comunque esplicitata in apposito allegato.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- a) politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- b) di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- c) di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;

- e) informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati e dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio, l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- a) con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- b) adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;
- c) con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al bilancio gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è necessario.

Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;

- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- a) la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio;
- b) la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi passivi e rimborsi di capitale.

Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente rimosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere rimosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Al riguardo, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, i residui sono costituiti solo da obbligazioni giuridiche esigibili.

L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui

derivanti “da accantonamenti contabili” di risorse in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse è effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non è possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota “accantonata” del risultato di amministrazione, utilizzabile a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.

L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre cancellati e reimputati agli esercizi successivi.

Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato nel bilancio è iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi. Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

- a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
- b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all'esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

- a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce (nell'entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);
- b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;
- c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

Il prospetto degli equilibri di bilancio, invece, consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

A) I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Al fine della precisa illustrazione dei criteri e modalità di contabilizzazione di varie poste di bilancio, è opportuno richiamare brevemente alcune fattispecie verificatesi nel corso dell'anno 2015.

Disavanzo finanziario e riaccertamento straordinario dei residui

- Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, come indicato dalla l.r. 1 dicembre 2015 n. 25, articolo 4, comma 2, (*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014*) è pari a euro 1.264.190.043,82. Con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2015, n. 118-45411 (*Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014*), è stato disposto il riassorbimento del disavanzo nei sette esercizi successivi, come previsto dall'articolo 9, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il piano di rientro del disavanzo finanziario è inoltre inserito nell'art. 3 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28. (*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie*),

- A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, previsto ai sensi del decreto legislativo 23, giugno 2011, n. 118, si è determinato un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari ad Euro 3.417.171.983,43; pertanto con DGR n. 1-2498 del 24 novembre 2015 si è provveduto alla rideterminazione del risultato di amministrazione, registrando conseguentemente un maggior disavanzo, così come definito nell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 2 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, pari ad in Euro 2.152.981.939,61.

Il disavanzo comprende gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 75.307.838,00, al fondo residui perenti per euro 69.236.810,62, al fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 57.971.163,00 e al fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province per euro 49.832.079,34.

Come previsto all'art. 2, comma 2 del decreto 2 aprile sopra citato, le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario sono state definite con DCR 119-45412 del 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 così come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b), punto 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015*), che dispone che il recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario debba avvenire in non più di trenta esercizi a quote costanti.

Con la l. r. n. 28/2015, art. 4., si è provveduto alla rideterminazione del saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Nel medesimo articolo, comma 3, è stato previsto che l'eccedenza delle entrate di parte corrente accertate e reimputate rispetto agli impegni di parte corrente reimputati, pari ad euro 289.017.507,44, così come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-2498 del 2015, fosse interamente destinata alla copertura

del disavanzo da riaccertamento straordinario - anzichè al finanziamento di nuove spese - così come previsto dal principio contabile della contabilità finanziaria 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011.

Con contestuale DCR 121-46075 del 29 dicembre 2015 (*Modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015*), è stata data attuazione al sopravvenuto articolo 1, comma 691, della legge avente ad oggetto “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016*”, approvata il 22 dicembre 2015 che ha modificato l’articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015 portando da sette a dieci esercizi il periodo entro il quale le regioni devono ripianare il predetto disavanzo.

La legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2015 (*Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28, Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie*) ha recepito la modifica dell’arco temporale consentito per il recupero del disavanzo.

Il piano di rientro del disavanzo complessivo è stato pertanto rideterminato come indicato nell’allegato 2 della DCR 121-46075 :

ESERCIZIO FINANZIARIO	2015	2016	2017	2018 - 2044	TOTALE
ECCEDENZA ACCERTAMENTI VERSUS IMPEGNI REIMPUTATI DI PARTE CORRENTE	163.907.374,27	98.489.860,60	26.620.662,67	0,00	289.017.907,44
QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	0,00	0,00	40.900.310,82	67.620.893,39	1.863.964.432,36
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	163.907.374,27	98.489.860,60	67.620.893,39	67.620.893,39	*
TOTALE QUOTA DAL 1° AL 3° ANNO DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	*	*	329.917.818,26	*	*
TOTALE QUOTA COSTANTE DAL 4° AL 30° ANNO DESTINATA (PER 27 ANNI) AL RECUPERO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	*	*	*	1.823.064.121,53	*
TOTALE QUOTA NEI 30 ANNI DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	*	*	*	*	2.152.981.939,79

ESERCIZIO FINANZIARIO	2015	2016	2017	2018	2019
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI IMPEGNI RESIDUI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI	126.419.004,38	110.000.000,00	67.623.458,96		
QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2014 DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)		12.698.677,69	29.164.692,04	60.698.677,69	60.698.677,69
QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2014 DA MAGGIORI ENTRATE		3.820.426,69	29.640.863,39	76.820.426,69	76.820.426,69
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38
ECCEDENZA ACCERTAMENTI VERSUS IMPEGNI REIMPUTATI DI PARTE CORRENTE	163.907.374,27	98.489.860,60	26.620.662,67		
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)			40.900.310,82	67.620.893,39	67.620.893,39
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO E TECNICO DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)		12.698.677,69	70.065.002,66	118.119.471,08	118.119.471,08

ESERCIZIO FINANZIARIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2044	TOTALE
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALLA CESSIONE DI IMPEGNI RESIDUI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI							304.042.483,34
QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2014 DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	80.898.877,89	80.898.877,89	80.898.877,89	80.898.877,89	80.898.877,89		395.943.313,86
QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2014 DA MAGGIORI ENTRATE	75.820.426,89	75.820.426,89	75.820.426,89	75.820.426,89	75.820.426,89		554.204.266,93
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38	126.419.004,38		1.264.190.043,83
ECCEDEZZA ACCERTAMENTI VERSUS IMPEGNI REIMPUTATI DI PARTE CORRENTE							289.017.507,44
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO TECNICO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	87.820.893,39	87.820.893,39	87.820.893,39	87.820.893,39	87.820.893,39	87.820.893,39	1.863.964.432,36
TOTALE QUOTA ANNUA DESTINATA AL RECUPERO DEL DISAVANZO FINANZIARIO E TECNICO DERIVANTE DA RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	118.119.471,08	118.119.471,08	118.119.471,08	118.119.471,08	118.119.471,08	87.820.893,39	2.108.112.012,84

Modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con successive modificazioni ed integrazioni, e successivi rifinanziamenti.

L'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28. (*Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie*) prevede, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, ed in applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 10 dell'articolo 1 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 (*Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni*), che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, quale risultante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 4, includa una quota vincolata per euro 3.039.313.910,92, pari all'importo delle risorse non stanziate nel Titolo III della spesa relativa alle anticipazioni di liquidità erogate fino all'anno 2014 di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, accertate all'articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 25/2015, e assunte dal "Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte" con proprio decreto 31 gennaio 2015, n. 1.

La quota vincolata è inoltre incrementata per il valore delle anticipazioni di liquidità acquisite nel 2015 dal medesimo Commissario straordinario ai sensi del d.l. 35/2013, e destinate al pagamento di ulteriori debiti della Regione Piemonte", pari a euro 1.761.731.110,35, assunti dal "Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione con propri decreti nn. 3, 5 e 6 del 2015.

La modalità di contabilizzazione per il Piemonte, è espressamente prevista dall'art. 1 c. 10 del d.l. 13 novembre 2015, n. 179, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'*). Questa stabilisce che nel bilancio di previsione 2016 è iscritto in entrata un fondo vincolato pari agli importi di cui sopra, e dunque pari ad euro 4.801.045.321,27, ed in spesa un importo di pari ammontare, al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente.

Nei bilanci di previsione degli esercizi successivi al 2016 è parimenti iscritto in entrata un fondo vincolato pari al fondo iscritto in spesa nell'esercizio precedente e in spesa un fondo di pari ammontare al netto del contributo erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della l. 190/2014, fino all'estinzione del debito trentennale.

Le previsioni di bilancio

In un contesto caratterizzato dalla necessità di un rigoroso contenimento delle spese, le previsioni di bilancio sono state formulate secondo i seguenti criteri.

Per quanto riguarda le entrate, è stato sostanzialmente assicurato il mantenimento della politica fiscale esistente, a parte quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 30 dicembre 2015 recante Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali.

Per ciò che riguarda, invece, gli stanziamenti di spesa, sono stati valorizzati in coerenza con le priorità individuate dai documenti programmatori regionali valorizzando, in particolare, alcune politiche ritenute strategiche.

In particolare, l'allocazione della spesa ha mirato a:

- a) il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali, per il finanziamento degli interventi sul territorio;
- b) la revisione delle politiche di spesa corrente alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, assicurando comunque la copertura delle spese obbligatorie;
- c) la razionalizzazione della spesa corrente di funzionamento nell'ottica nazionale della spending review.

Previsioni relative alle entrate

Le risorse complessivamente stanziare nel bilancio regionale per il Fondo Sanitario Regionale (FSR indistinto) sono pari a 7.776 milioni di euro, al lordo del saldo di mobilità pari a -54 milioni. Il FSR indistinto, considerando il saldo netto mobilità, è quindi pari a 7.722 milioni.

Aggiungendo all'importo complessivo lordo gli stanziamenti delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per 152, si determina un importo totale di 7.874 milioni di euro destinati al finanziamento sanitario corrente.

L'ammontare di risorse previste nel bilancio 2016 è sostanzialmente allineato al livello del 2015.

Il criterio per la formulazione delle previsioni nel bilancio 2016 è prudenziale, tenendo conto che sulla base della legge di stabilità 2016 il livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale (SSN) evidenzia un margine di incremento tra il 2014 e il 2016, passando da 109,9 miliardi a 111 miliardi di euro.

In particolare, le previsioni di entrata del FSR indistinto si basano sui meccanismi di finanziamento della Sanità disciplinati dal D.Lgs 56/2000 la cui validità - fino alla piena attuazione di quanto previsto dal D.lgs 68/2011 - è stata prorogata dal DL 78/2015 che, all'articolo 9, comma 9, lettera b) conferma per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA.

Le entrate tributarie che finanziano la spesa sanitaria indistinta sono: IRAP, Addizionale Regionale all'IRPEF e la compartecipazione regionale all'IVA sanità. Le previsioni dei gettiti relativi ad IRAP e Addizionale Regionale IRPEF nel 2016 sono state formulate a partire dalle ultime stime del Dipartimento politiche Fiscali contenute nell'Intesa sul riparto del 2014, aggiornate:

- a) per l'IRAP, sulla base sia degli effetti delle manovre statali, con particolare riferimento alla deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP disposta dalla legge di stabilità 2015, sia sulla base del trend macroeconomico (PIL nominale + 2,86% rispetto al 2015);
- b) per l'Addizionale Regionale IRPEF, sulla base del trend macroeconomico previsto nelle Note di aggiornamento al DEF (+1% variazione 2015/2014 e + 2,86% variazione 2016/2015).

La compartecipazione IVA si aggiunge agli altri gettiti a copertura del livello di finanziamento determinato.

La stima della componente non sanitaria dei due tributi IRAP e Addizionale Regionale all'IRPEF tiene conto, per quanto riguarda le manovre fiscali regionali, dell'ultimo consuntivo disponibile relativo all'anno 2012 aggiornato con gli effetti delle manovre statali e sulla base del trend macroeconomico nel periodo considerato. In particolare, per l'IRAP si è tenuto conto degli effetti sulla manovra regionale delle disposizioni statali contenute sia nel DL 66/2014 sia nella successiva L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto la deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, ripristinando altresì le aliquote vigenti prima del DL 66/2014.

Lo stanziamento di bilancio 2016 relativo alle manovre fiscali dell'IRAP (compresa la quota compensata dalla Agenzia delle entrate) e dell'addizionale regionale all'IRPEF risulta non superiore alle ultime stime del Dipartimento delle finanze (MEF-Dipartimento delle Finanze-Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali, prot. 4519/2015/Ufficio VIII) in ottemperanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Si risente anche della non piena integrazione al contributo per la compensazione delle minori entrate IRAP su manovre regionali, stante la modifica della base imponibile da parte della normativa statale che aggrava la situazione finanziaria delle regioni e limita l'ammontare degli investimenti.

Le entrate per le eccedenze di gettito da manovre fiscali regionali - non sanità rispetto alle stime regionali iscritte a bilancio, sono previste ai sensi dell'art. 5 comma 10 della L.R. 22/2015 al fine di rilevare le maggiori erogazioni in via provvisoria da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF, nelle more della consuntivazione a seguito della quantificazione dei gettiti definitivi. Si tratta quindi di entrate basate su stima, la cui entità è influenzata dall'andamento del ciclo economico ed il cui esatto ammontare viene rendicontato con un ritardo di almeno due anni rispetto all'anno di competenza giuridica del tributo.

Per l'IRAP e Addizionale Regionale all'IRPEF sono inoltre previsti a bilancio le entrate derivanti dalle attività di recupero fiscale, pari a 70 milioni per l'anno 2016 (Proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di Irap e di addizionale Irpef comprensivi di interessi e sanzioni - artt.9 e 10 del dlgs 6 maggio 2011 n. 68 e art.12 della l.r. 5/2012).

La compartecipazione IVA non sanitaria comprende la quota di IVA commisurata ai trasferimenti soppressi dal D.Lgs 56/2000 e la quota aggiuntiva di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

In tema di bollo auto, si stimano maggiori introiti per effetto della nuova tassazione dei veicoli ultraventennali, e per una rimodulazione delle esenzioni concesse.

Per gli altri tributi regionali, gestiti per la maggior parte in autoliquidazione e quindi accertati per cassa, la previsione è stata effettuata in base all'andamento del gettito negli ultimi anni.

L'ammontare delle compartecipazioni alle accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 sono state quantificate sulla base dell'ultima proposta di Intesa sul riparto di detto fondo.

Le assegnazioni statali con carattere di continuità, in attesa della definizione del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, non sono state iscritte con il bilancio di previsione e saranno oggetto di variazione di bilancio una volta perfezionati gli atti di riparto.

Previsioni di spesa

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2016-2018 alle spese di funzionamento e alle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e obbligatorio.

Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge, di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte strategiche del programma di mandato della legislatura regionale, escludendo qualsiasi logica incrementale basata sulla spesa storica.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” la Regione ha previsto nei propri bilanci l’istituzione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in “parte corrente” e “parte capitale” entrambi finanziati con risorse correnti.

Per la definizione del valore da attribuire al Fondo negli esercizi 2016, 2017 e 2018 si è provveduto a:

- a) individuare i crediti che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, attraverso l’analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell’ambito delle rispettive “Tipologie” e “Titoli”;
- b) analizzare l’andamento di tali crediti negli esercizi 2010/2014;
- c) calcolare la % da accantonare con i tre metodi riportati.

Per l’individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti vantati nei confronti della UE, Cassa DDPP, Comuni, Province ed altri EEPP, i crediti garantiti da fidejussione, nonché le entrate tributarie accertate secondo il criterio di cassa, in forza di quanto stabilito dal Principio applicato alla contabilità finanziaria.

Inoltre sono state escluse:

- a) entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto, manovre fiscali regionali libere (perché accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze) e entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti perché l’accertamento è effettuato per cassa;
- b) trasferimenti da amministrazioni pubbliche e dall’Unione Europea;
- c) entrate per conto di terzi e partite di giro;
- d) le entrate collegate a crediti vantati nei confronti delle società partecipate totalmente da Regione.

Come previsto dal principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, è stato stimato il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella determinazione del fondo è stata seguita la metodologia indicata nell’allegato che prevede:

- a) individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, secondo la struttura titolo/tipologia/categoria prevista dal D.Lgs 118/2011;
- b) calcolo della media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Considerando che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi, le entrate di dubbia e difficile esazione erano state accertate per cassa e che non sono ancora disponibili i dati definitivi relativi all'esercizio 2015, primo anno di applicazione dei nuovi principi, la quantificazione del fondo è stata effettuata anche sulla base di dati extra-contabili.

Il fondo crediti è stato calcolato con la media ponderata in quanto attribuisce maggiore rilevanza ai risultati dell'ultimo biennio e, nel caso specifico, maggiormente prudenziale.

Fondo perdite societarie

In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" si procederà in via prudenziale a quantificare l'accantonamento sul Fondo perdite per le società partecipate sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate dalla Regione nell'anno 2014, non essendo ancora disponibili i risultati 2015 delle stesse società.

Una volta acquisiti i risultati di bilancio 2015, quindi, si procederà, se necessario, in fase di assestamento, a determinare l'ammontare delle risorse da accantonare.

Fondo rischi legali

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in due appositi fondi, sotto richiamati, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

La quantificazione è stata effettuata in linea con la media dell'ultimo quinquennio.

La Regione ritiene opportuno provvedere nel corso del 2016 a svolgere le seguenti attività:

- a) ricognizione del contenzioso più rilevante ad opera degli avvocati regionali costituiti in giudizio;
- b) identificazione delle domande recanti richiesta di condanna al pagamento di somme liquide o comunque determinabili senza ulteriori apporti istruttori;
- c) esclusione delle casistiche di azioni di annullamento e recanti richieste generiche e sussidiarie di tipo risarcitorio, sia per la mancanza di importi monetari che per l'ascrivibilità di eventuali esborsi a successiva autonoma attività di rinnovazione dei procedimenti e degli atti impugnati;
- d) graduazione probabilistica dell'ipotesi di soccombenza con riferimento a criteri più attendibili di liquidazione in caso di soccombenza;

Altri fondi rischi

Nella missione 20 sono iscritti altresì seguenti fondi:

- a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
- b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
- c) fondo per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori;
- d) fondo rischi per sentenza Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012;
- e) fondo rischi per sentenza Corte Costituzionale n. 188/2015 - Trasferimenti alle Province;
- f) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

g) Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati

Relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate e le spese sono state classificate tra ricorrenti e non ricorrenti a seconda se previste a regime ovvero limitate ad uno o più esercizi.

Si precisa che tra le entrate non ricorrenti sono incluse quelle relative al gettito derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, quelle derivanti dalle alienazioni di immobilizzazioni e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi".

In merito alla programmazione comunitaria, le risorse e le relative spese sono state considerate tra quelle ricorrenti.

La copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita con le risorse di carattere ricorrente.

B) L'ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione per approssimazioni successive, attraverso:

- a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo approvato;
- b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si predispose lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio;
- c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

- a) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- b) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni) e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
- c) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- d) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di

amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione applicata al primo esercizio del bilancio di previsione finanziario.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è riportato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Come stabilito al punto 9.11.4 del principio della programmazione di bilancio, nella nota integrativa al bilancio di previsione deve essere data evidenza dell'elenco "analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione" dell'esercizio precedente.

In particolare i principi contabili impongono la scomposizione del risultato di amministrazione presunto in:

- a) quota accantonata;
- b) quota vincolata;
- c) parte (libera) destinata agli investimenti.

La quota accantonata differisce dalla quota vincolata (oltre che per il presupposto contabile di vincolo) anche per il fatto che per la parte accantonata l'utilizzo è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto mentre l'utilizzo della quota vincolata è assicurata anche nelle more dell'approvazione dello stesso (re-iscrizioni di economie vincolate).

In merito alla quota accantonata i principi contabili prescrivono l'obbligo di evidenziare almeno le dotazioni:

- a) del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015;
- d) dei fondi a copertura dei residui perenti al 31/12/2015.

Nella determinazione della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto (oltre alle dotazioni dei fondi perenti e dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità) sono stati considerati anche i seguenti accantonamenti:

- a) fondi per i rischi di contenziosi legali (sia di parte corrente che capitale);
- b) fondi a garanzia di eventuali rischi da oneri riferiti a prestiti obbligazionari;
- c) restituzione allo Stato L. 296/2006 della quota di tassa auto in eccesso
- d) fondo per l'applicazione dell'art.46 della legge 89/2014 così come modificato dalla Legge di stabilità per il 2015.

Contestualmente all'individuazione delle quote accantonate e vincolate del risultato presunto di amministrazione, il principio contabile della programmazione prescrive di allegare in nota integrativa l'elenco dei residui perenti (presunti) al 31/12/2015 con separata indicazione della quota a valere su risorse vincolate e di quella a valere su risorse non vincolate.

C) L'ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

Come risulta dalla tabella allegata, non sono previsti utilizzi anticipati delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Come previsto dal Decreto Legge 13 novembre 2015, n. 179, articolo 1, comma 9, lettera a), è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 la quota del fondo accantonato per le anticipazioni di liquidità. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. La differenza costituisce il ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità.

A bilancio di previsione 2016 non sono previsti utilizzi anticipati di risorse vincolate presunte né di impieghi di parti libere di avanzo per gli investimenti.

D) L'ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

A seguito della definitiva entrata in vigore del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, dal 2016 non sono previsti investimenti coperti con debito.

E) NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPREDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI

Il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

F) L'ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Con il ricorso al termine “garanzie” adoperato dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, il legislatore ha voluto ricomprendervi tutti i negozi giuridici attualmente riconducibili a tale categoria e, pertanto, non soltanto i contratti aventi natura fideiussoria, ma ogni negozio giuridico (ad es. contratto autonomo di garanzia, lettera di patronage forte) caratterizzato da finalità di garanzia e diretto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3947/2010).

La nozione di “spesa di investimento” è più restrittiva di quella di “spesa in conto capitale”, in quanto inclusiva delle sole erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’Ente che lo effettua. Richiamando la distinzione, sopra accennata, tra “contributi agli investimenti” e “trasferimenti in conto capitale”, si osserva che la prima fattispecie si realizza quando il netto patrimoniale risulta incrementato dall’operazione in conto capitale. Ne deriva che solo gli strumenti di finanziamento di spese di investimento propriamente dette possono essere assistiti da garanzie, pena la violazione dell’art. 119, comma 6, Cost.

Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali.

L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia. Infatti, per effetto dell’accantonamento si consegue, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza, un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia.

L’esigenza è precisata nel punto 5.5 dell’All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi (nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i Fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito).

Infatti, anche dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo è stato precisato, in materia di garanzie fideiussorie, che dal rispetto dei principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché del principio di copertura degli oneri finanziari, discende l’obbligo per l’ente che rilascia la garanzia di predisporre adeguati accantonamenti al fondo rischi.

La Regione Piemonte non prevede alcun rilascio di ulteriori garanzie principali o sussidiarie.

G) GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 8 LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203 (FINANZIARIA 2009) E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PUNTO 9.11.5 DELL'ALLEGATO N.4/1 - D.LGS. 118/2011

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (*Bullet*) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale pari ad € 600 milioni, con gli stessi istituti bancari.

Tali contratti risultano parte di un'unica strategia di copertura (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) attuata dalla Regione in conformità con la normativa al tempo vigente e finalizzata all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario *Bullet* sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

- Componente di Tasso: definita tecnicamente “*Interest Rate Swap & Collar*”, che consente alla Regione di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del BOR sottostante, prevedendo un corridoio delimitato da un livello di tasso massimo (tasso *Cap*) e da un livello di tasso minimo (tasso *Floor*).
- Componente di Capitale: definita tecnicamente “*Cash Flow Swap*” che prevede l'accantonamento collaterale di quote capitali crescenti e la restituzione dell'intera somma versata a scadenza, con la quale la Regione farà fronte al rimborso finale di capitale previsto dal prestito obbligazionario *Bullet* sottostante.
- Componente di Credito: definita tecnicamente “*Credit Default Swap*” con la quale la Regione vende protezione alle banche in relazione al rischio di credito della Repubblica Italiana, derivante dall'impegno di pagamento assunto dalla Regione stessa con la componente “*Cash Flow Swap*”.

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione ha deciso di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull'ultimo anno, così come previsto dalla normativa al tempo vigente (art 41, comma 2 legge 448/2001, D.M. n. 389/2003 che regola l'accesso al mercato dei capitali e Circolare del MEF attuativa del 27 maggio 2004) che imponeva di accantonare periodicamente il capitale in caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione a scadenza.

A.1) - Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti

Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contratto Swap, identico per tutte e tre le controparti bancarie:


- Nozionale iniziale: **€600.000.000,00**.
- Primo regolamento flussi: **27-05-2007**; scadenza: **27-11-2036**.
- La banca paga alla Regione:
 - con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) sul nozionale di € 600 mln, il tasso variabile pari all'indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno *spread* dello **0,155%**.
 - alla data del 27-11-2016, un flusso capitale predeterminato pari ad **€600.000.000,00**.
- La Regione paga alla banca:
 - in data 27-05-2007, sul nozionale iniziale di € 600 mln, l'indice Euribor 6 mesi, *senza spread*, con un livello di tasso minimo pari al 3,74% (*Floor*) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (*Cap*).
 - con cadenza semestrale (dal 27-11-2007 al 27-11-2036), su un nozionale decrescente come da piano di ammortamento allegato (*Allegato 1*), l'indice Euribor 6 mesi, *senza spread*, con un livello di tasso minimo pari al 3,75% (*Floor*) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (*Cap*).
 - con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) una quota capitale predeterminata come da piano allegato (*Allegato 2*).

L'indice di riferimento è il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in Advance*).

A.2) – Eventi finanziari attesi negli anni 2016, 2017 e 2018

La situazione macroeconomica a livello globale e le scelte di politica economica effettuate dalla Banca Centrale Europea hanno determinato, nel corso del 2015, una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi), sino al livello negativo pari a -0,04% (quotazione al 31 dicembre 2015). Sulla base delle attuali quotazioni, il mercato si attende tassi Euribor 6 mesi (*tassi forward*) in diminuzione sino a luglio 2016 e in successiva risalita nel periodo successivo, che dovrebbe riportare l'indice Euribor 6 mesi in territorio positivo non prima di settembre 2017.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI - STORICO E PRIVISIONALE ALLA DATA DEL 31-12-2015



In riferimento invece al valore di mercato della componente denominata “*Credit Default Swap*”, non è possibile attualmente fare previsioni sull'andamento delle quotazioni dei CDS della Repubblica Italiana nel prossimo triennio, tuttavia nel grafico sottostante si riporta l'andamento storico del prezzo del CDS Rep. Italia 5 anni, che nell'ultimo trimestre del 2015 è risultato in diminuzione.

GRAFICO 2: ANDAMENTO CDS REP. ITALIA A 5 ANNI - STORICO



B) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2015 il *Fair Value* complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad **€ 544.658.491,95** negativi per la Regione.

Nella tabella sottostante viene riportato, per ogni controparte bancaria, il valore di mercato dei contratti derivati suddiviso tra le componenti di Tasso (*Interest Rate Swap & Collar*), Capitale (*Swap di Capitale*), Credito (*Credit Default Swap*).

TABELLA 1: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – FAIR VALUE AL 31/12/2015

Controparte	Riferimento	MtM (Fair Value)
Merrill Lynch	Interest Rate Swap & Collar	- 99 578 984,62 €
	Swap di Capitale	- 41 369 124,59 €
	Derivato di Credito	- 40 604 721,44 €
Dexia Crediop	Interest Rate Swap & Collar	- 99 578 984,62 €
	Swap di Capitale	- 41 369 124,59 €
	Derivato di Credito	- 40 604 721,44 €
Intesa Sanpaolo	Interest Rate Swap & Collar	- 99 578 984,62 €
	Swap di Capitale	- 41 369 124,59 €
	Derivato di Credito	- 40 604 721,44 €
TOTALE		- € 544 658 491,95 €

C) - Fair Value Passività Sottostanti

L'attuale debito sottostante del derivato, come rappresentato nel paragrafo A), è costituito da un prestito obbligazionario regionale *bullet* (BOR) a tasso variabile, il valore di mercato (o *Fair Value*) del sottostante al 31 dicembre 2015 è pari a € **1.852.327.533,94** negativo per la Regione¹.

TABELLA 2: PASSIVITA' SOTTOSTANTI – FAIR VALUE AL 31/12/2015

Riferimento	Controparte	Nozionale	MtM (Fair Value)
XS0276060083	HSBC	1 800 000 000,00 €	- 1 852 327 533.94 €

¹ Il *Fair Value* del debito sottostante è stato calcolato applicando secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, utilizzando le stesse curve di valutazione del derivato.

D) – *Flussi di Cassa attesi*

Sulla base dei tassi *forward* al 31 dicembre 2015, si attendono flussi di cassa netti annui complessivamente negativi per la Regione, come da tabella sotto riportata.

**TABELLA 3: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - DIFFERENZIALI INTERESSI
ATTESI: ANNI 2016, 2017 E 2018²**

Controparte	Riferimento	2016	2017	2018
Merrill Lynch	Interest Rate Swap – Interessi passivi	- 21 559 396,44 €	- 21 164 879,71 €	- 20 795 110,61 €
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	637 815,25 €	897 827,73 €	2 309 164,00 €
Dexia Crediop	Interest Rate Swap – Interessi passivi	- 21 559 396,44 €	- 21 164 879,71 €	- 20 795 110,61 €
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	637 815,25 €	897 827,73 €	2 309 164,00 €
Intesa Sanpaolo	Interest Rate Swap – Interessi passivi	- 21 559 396,44 €	- 21 164 879,71 €	- 20 795 110,61 €
	Interest Rate Swap – Interessi attivi	637 815,25 €	897 827,73 €	2 309 164,00 €
TOTALE		- 62.764.743,57 €	- 60.801.155,94 €	- 55.457.839,83 €

Nella tabella successiva si riportano i flussi di cassa relativi alle quote capitali da versare nel triennio (*Amortizing Swap*).

**TABELLA 4: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – QUOTA CAPITALE : ANNI
2016, 2017 E 2018³**

Controparte	Riferimento	2016	2017	2018
Merrill Lynch	Amortizing Swap	- 8 604 377,58 €	- 9 486 326,28 €	- 10 458 674,72 €
Dexia Crediop	Amortizing Swap	- 8 604 377,58 €	- 9 486 326,28 €	- 10 458 674,72 €
Intesa Sanpaolo	Amortizing Swap	- 8 604 377,58 €	- 9 486 326,28 €	- 10 458 674,72 €
TOTALE		- 25 813 132,74 €	- 28 458 978,84 €	- 31 376 024,16 €

² Il segno negativo che precede la cifra (-) indica flussi da pagare per la Regione. Il differenziale tiene conto della differenza tra importo incassato e importo pagato alla stessa data.

³ Il segno negativo che precede la cifra (-) indica flussi da pagare per la Regione. Il differenziale tiene conto della differenza tra importo incassato e importo pagato alla stessa data.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI FLUSSI DI CASSA

Per il triennio 2016-2018, i flussi finanziari attesi in entrata derivanti dall'operazione in derivati stipulata dalla Regione sono stati determinati utilizzando i tassi *forward* Euribor 6 mesi al 31 dicembre 2015 e riportati nella tabella sottostante.

TABELLA 5: FLUSSI IN ENTRATA A TITOLO III DELLE ENTRATE

Oggetto	2016	2017	2018
Introiti da rimodulazione e/o trasformazione del debito. Interest Rate Swap. Emissione Obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 33580)	€ 1.913.445,75	€ 2.693.483,19	€ 6.927.492,00
	€ 1.913.445,75	€ 2.693.483,19	€ 6.927.492,00

Mentre, gli impegni finanziari attesi⁴, sempre con riferimento al triennio 2016-2018, derivanti dall'operazione in derivati stipulata dalla Regione si dividono in:

- interessi a carico della Regione derivanti dai contratti di Swap; gli interessi sono calcolati al tasso *floor* del 3,75% su un nozionale decrescente come da piano (*Allegato 1*), ipotizzando una previsione dei tassi Euribor 6 mesi che nel corso degli esercizi 2016-2018 fisserà sotto la soglia minima pagabile dalla Regione.
- interessi a carico della Regione derivanti dal prestito obbligazionario *Bullet* sottostante; gli interessi sono calcolati sul nozionale fisso pari a € 1.800 mln utilizzando i tassi *forward* Euribor 6 mesi al 31 dicembre 2015.
- accantonamento della quota capitale annua a carico della Regione come da piano prestabilito contrattualmente (*Allegato 2*).

TABELLA 6: FLUSSI IN USCITA A TITOLO I DELLA SPESA

Oggetto	2016	2017	2018
Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito. Interest Rate Swap emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 193277)	€ 64.678.189,32	€ 63.494.639,13	€ 62.385.331,83
Quota interesse pagamento cedole relative emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 193278)	€ 1.913.445,75	€ 2.693.483,19	€ 6.927.492,00
	€ 66.591.635,07	€ 66.188.122,32	€ 69.312.823,83

⁴ Gli oneri per interessi sono stati stimati in base ai tassi di mercato di chiusura al 31 dicembre 2015.

TABELLA 7: FLUSSI IN USCITA A TITOLO III DELLA SPESA

Oggetto	2016	2017	2018
Quota capitale costituzione del fondo per rimborso dell'emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083 (cap. 338633)	25 813 132,74 €	28 458 978,84 €	31 376 024,16 €
	25 813 132,74 €	28 458 978,84 €	31 376 024,16 €

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

Considerando che la componente denominata “*Interest Rate Swap & Collar*” prevede il pagamento di interessi su un nozionale decrescente e l’incasso di interessi attivi su un nozionale fisso, che si compensano gli interessi passivi attesi sul debito sottostante, il costo finale sintetico del debito (TFSCFS⁵) è previsto in leggera diminuzione, come da tabella sotto riportata⁶.

TABELLA 8: TASSO COSTO FINALE SINTETICO: 2016, 2017, 2018

	2016	2017	2018
Nozionale	1.800.000.000,00 €	1.800.000.000,00 €	1.800.000.000,00 €
Interessi pagati nel periodo	€ 64.678.189,32	€ 63.494.639,13	€ 62.385.331,83
TFSCFS	3,54%	3,48%	3,42%

⁵ Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell’Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TFSCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$.

⁶ La somma degli interessi pagati sul BOR e dei differenziali Swap su tasso d’interesse sono al momento equivalenti ad un tasso d’interesse sempre fisso nel prossimo triennio al 3,75% su base Act/360, come da strategia iniziale della Regione. La differenza dei valori rispetto al TFSCFS è dovuta a due fattori: la differente base di calcolo e il diverso Nominale di riferimento nel calcolo.

Allegato 1) Piano di ammortamento gamba pagatrice Swap

Data	Nozionale Residuo
27/05/2007	€ 600.000.000
27/11/2007	€ 599.106.352
27/05/2008	€ 598.168.022
27/11/2008	€ 597.182.776
27/05/2009	€ 596.148.267
27/11/2009	€ 595.062.033
27/05/2010	€ 593.921.487
27/11/2010	€ 592.723.913
27/05/2011	€ 591.466.461
27/11/2011	€ 590.146.137
27/05/2012	€ 588.759.796
27/11/2012	€ 587.304.138
27/05/2013	€ 585.775.698
27/11/2013	€ 584.170.835
27/05/2014	€ 582.485.729
27/11/2014	€ 579.032.635
27/05/2015	€ 575.406.886
27/11/2015	€ 571.599.850
27/05/2016	€ 567.602.462
27/11/2016	€ 563.405.205
27/05/2017	€ 558.998.084
27/11/2017	€ 554.370.608
27/05/2018	€ 549.511.758
27/11/2018	€ 544.409.966
27/05/2019	€ 539.053.083
27/11/2019	€ 533.428.357
27/05/2020	€ 527.522.395
27/11/2020	€ 521.321.134
27/05/2021	€ 514.809.810
27/11/2021	€ 507.972.920
27/05/2022	€ 500.794.186

Data	Nozionale Residuo
27/11/2022	€ 493.256.515
27/05/2023	€ 485.341.960
27/11/2023	€ 477.031.677
27/05/2024	€ 468.305.881
27/11/2024	€ 459.143.794
27/05/2025	€ 449.523.604
27/11/2025	€ 439.422.403
27/05/2026	€ 428.816.143
27/11/2026	€ 417.679.570
27/05/2027	€ 405.986.168
27/11/2027	€ 393.708.096
27/05/2028	€ 380.816.120
27/11/2028	€ 367.279.545
27/05/2029	€ 353.066.142
27/11/2029	€ 338.142.069
27/05/2030	€ 322.471.792
27/11/2030	€ 306.018.001
27/05/2031	€ 288.741.521
27/11/2031	€ 270.601.216
27/05/2032	€ 251.553.897
27/11/2032	€ 231.554.211
27/05/2033	€ 210.554.541
27/11/2033	€ 188.504.888
27/05/2034	€ 165.352.752
27/11/2034	€ 141.043.009
27/05/2035	€ 115.517.779
27/11/2035	€ 88.716.287
27/05/2036	€ 60.574.721
27/11/2036	€ 31.026.077

Allegato 2) Quote capitali pagate dalla Regione

Data	Quota capitale
27/05/2007	€ 893.648
27/11/2007	€ 938.330
27/05/2008	€ 985.247
27/11/2008	€ 1.034.509
27/05/2009	€ 1.086.234
27/11/2009	€ 1.140.546
27/05/2010	€ 1.197.573
27/11/2010	€ 1.257.452
27/05/2011	€ 1.320.325
27/11/2011	€ 1.386.341
27/05/2012	€ 1.455.658
27/11/2012	€ 1.528.441
27/05/2013	€ 1.604.863
27/11/2013	€ 1.685.106
27/05/2014	€ 3.453.094
27/11/2014	€ 3.625.749
27/05/2015	€ 3.807.036
27/11/2015	€ 3.997.388
27/05/2016	€ 4.197.257
27/11/2016	€ 4.407.120
27/05/2017	€ 4.627.476
27/11/2017	€ 4.858.850
27/05/2018	€ 5.101.793
27/11/2018	€ 5.356.882
27/05/2019	€ 5.624.726
27/11/2019	€ 5.905.963
27/05/2020	€ 6.201.261
27/11/2020	€ 6.511.324
27/05/2021	€ 6.836.890
27/11/2021	€ 7.178.734
27/05/2022	€ 7.537.671

Data	Quota capitale
27/11/2022	€ 7.914.555
27/05/2023	€ 8.310.282
27/11/2023	€ 8.725.797
27/05/2024	€ 9.162.086
27/11/2024	€ 9.620.191
27/05/2025	€ 10.101.200
27/11/2025	€ 10.606.260
27/05/2026	€ 11.136.573
27/11/2026	€ 11.693.402
27/05/2027	€ 12.278.072
27/11/2027	€ 12.891.976
27/05/2028	€ 13.536.574
27/11/2028	€ 14.213.403
27/05/2029	€ 14.924.073
27/11/2029	€ 15.670.277
27/05/2030	€ 16.453.791
27/11/2030	€ 17.276.480
27/05/2031	€ 18.140.304
27/11/2031	€ 19.047.320
27/05/2032	€ 19.999.686
27/11/2032	€ 20.999.670
27/05/2033	€ 22.049.653
27/11/2033	€ 23.152.136
27/05/2034	€ 24.309.743
27/11/2034	€ 25.525.230
27/05/2035	€ 26.801.492
27/11/2035	€ 28.141.566
27/05/2036	€ 29.548.644
27/11/2036	€ 31.026.077
TOTALE	€ 600.000.000

H) L'ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET

Elenco degli enti dipendenti o strumentali:

- a) ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.D.I.S.U.)
<http://www.edisu.piemonte.it/>
<http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Ente/Amministrazione-trasparente/Bilanci>

- b) ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE (I.R.E.S.)
<http://www.ires.piemonte.it/>
<http://www.ires.piemonte.it/ires-bilanci>

- c) AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (A.R.P.A.)
<http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
<http://www.arpa.piemonte.gov.it/trasparenza/bilanci-1/bilanci>

- d) AGENZIA PIEMONTE LAVORO (A.P.L.)
<http://agenziapiemontelavoro.it/>
http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=113

- e) AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (A.R.A.I.)
<http://www.arai.piemonte.it/cms/>
<http://trasparenza.csi.it/web/arai/bilanci>

I) L'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Le società partecipate dalla Regione al 31.12.2015 sono reperibili all'indirizzo internet: <http://www.regione.piemonte.it/enti/schede.htm>

Le società sono:

REGIONE PIEMONTE	
ST s.r.l.	30%
Banca Popolare Etica	0,1%
C.A.A.T. S.C.p.A.	0,78%
Ceipiemonte S.c.p.A.	46,32%
C.S.P. S.c.r.l.	39%
Finpiemonte S.p.A.	96,71%
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	82,83%
I.M.A. S.c.p.A.	80,81%
I.P.L.A. S.p.A.	96,26%
Pracatinat S.c.p.A.	17,11%
R.S.A. s.r.l.	20%
S.C.R. Piemonte S.p.A.	100%
Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l.	100%
ATL Biellese s.c.r.l.	21,40%
ATL Cuneese s.c.r.l.	21,84%
Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.	11,66%
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.r.l.	5%
Turismo Valsesia Vercelli s.c.r.l.	24,39%

RISULTATI D'ESERCIZIO DELL'ULTIMO TRIENNIO (in euro)

	2012	2013	2014
5T S.r.l.	15.739,00	-206.844,00	55.994,00
BANCA POPOLARE ETICA	1.645.716,00	1.327.789,00	3.187.558,00
C.A.A.T. S.c.p.A.	-1.422.200,00	-1.105.074,00	-699.600,00
CEIPIEMONTE S.c.p.a.	20.551,00	23.318,00	8.452,00
CReSO S.C.a rl	25.163,00	18.901,00	23.899,00
C.S.P. S.c.r.l.	29.221,00	29.846,00	-149.508,00
FINPIEMONTE S.p.A.	592.903,00	293.298,00	131.610,00
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	-8.611.087,00	-15.563.486,00	-16.710.946,00
I.M.A. S.c.p.a.	6.853,00	-17.285,00	2.428,00
I.P.L.A. S.p.A.	-621.330,00	25.853,00	9.469,00
PRACATINAT S.c.p.a.	-698.678,00	-360.566,00	-309.695,00
R.S.A. S.r.l.	-6.499,00	-6.358,00	-7.216,00
S.C.R. Piemonte S.p.A.	58.701,00	56.160,00	66.726,00
SVILUPPO PIEMONTE TURISMO S.r.l.	1.334,00	4.172,00	1.158,00
TENUTA CANNONA S.r.l.	-8.211,00	-8.600,00	-78.094,00
ATL BIELLESE	-2.674	-4.716	11.192,00
AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE	11.687	7.806	4.538,00
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.	4.203,00	8.328,00	52.731,00
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	0,00	0,00	0,00
TURISMO VALSESIA VERCELLI	27.286,00	11.102,00	1.675,00

SOCIETÀ (direttamente partecipate)	Partecipazione regionale (€)	Partecipazione regionale (%)
<u>5T S.r.l.</u>	30.000,00	30
<u>BANCA POPOLARE ETICA</u>	51.640,00	0,17
<u>C.A.A.T. S.c.p.A.</u>	411.972,90	0,78
<u>CEIPIEMONTE S.c.p.A.</u>	115.810,00	46,32
<u>CSP S.c.r.l.</u>	249.990,00	39
<u>FINPIEMONTE S.p.A.</u>	19.272.196,00	96,71
<u>FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.</u>	55.278.930,00	82,83
<u>IMA PIEMONTE S.c.p.a.</u>	80.810,00	80,81
<u>I.P.L.A. S.p.A.</u>	180.138,92	96,26
<u>PRACATINAT S.c.p.A.</u>	750.000,00	17,11
<u>R.S.A. s.r.l.</u>	15.600,00	20
<u>S.C.R. S.p.A.</u>	1.120.000,00	100
<u>SVILUPPO PIEMONTE TURISMO S.r.l.</u>	100.000,00	10,68